

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 4425 Anno 2018**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE**

**Relatore: SCALISI ANTONINO**

**Data pubblicazione: 23/02/2018**

### **ORDINANZA**

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 17784/2017 R.G.

sollevato dal Tribunale di Parma con ordinanza del 22/05/2017 nel

procedimento venente tra XXXXXXXX, da una

parte, e PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, dall'altra, ed

iscritto al n. 1712/2016 RG. di quell'Ufficio:

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, che chiede

dichiararsi la giurisdizione del Tribunale di Palmi.

### **Fatti di causa**

Con ricorso, proposto in data 7 luglio 2016, innanzi al Giudice di Pace di

Sinopoli, il signor xxxxxxxxxxxx, ha proposto opposizione avverso il verbale

di contestazione n° 635145223 Serie 2014 n° 0180452, con il quale, in

data 16/06/2016 i Carabinieri della Stagione di San Procopio gli avevano

contestato, in qualità di proprietario del veicolo e di genitore esercente la

potestà sul figlio minore xxxxxxxxxxxx, la violazione dell'articolo 116 commi

15 e 17 (guida senza patente) del decreto legislativo 285/92 perché «faceva sì

che [il minore] circolasse alla guida del predetto veicolo senza essere munito

della patente di guida prescritta perché mai conseguita (...)». In conseguenza

della contestata violazione veniva comminata la sanzione al pagamento della

somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Nei giudizio si è costituito l'Ufficio Territoriale del Governo - U TC Prefettura

di Reggio Calabria, chiedendo l'accertamento «del rispetto dei termini per proporre ricorso e, ove intempestivo, chiedeva dichiararsi la sua inammissibilità,' eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito.

Il Giudice di Pace di Sinopoli, con sentenza n 163/16, dichiarava l'incompetenza per materia del Giudice di Pace in favore del Tribunale territorialmente competente. Secondo il GdP, « (...) senza entrare nel merito della controversia, è necessario fare riferimento al verbale di contravvenzione, attraverso il quale veniva contestata al sig. xxxxxxxx, n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore, xxxxxxxx, ' l'infrazione di cui all'art. 116 C.dS. commi 15 e 17 poiché quest'ultimo circolava alla guida di veicolo senza essere munito di patente di guida prescritta perché mai conseguita. Orbene, il suddetto articolo prevede al comma 15 che: 'Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000; Per le violazioni di cui al presente comma è competente il Tribunale in composizione monocratica"; pertanto, il s.p.v. scaturito dall'accertamento da parte dei Carabinieri di San Procopio rientra nella competenza del Tribunale e non dell'adito giudice di pace».

In data 18.4.2013, l'opponente ha depositato presso il Tribunale di Palmi ricorso in riassunzione, formulando istanza di sospensione.

Il Tribunale di Palmi con ordinanza del 22 maggio 2017, ritenendo che competenza per la fattispecie in esame, in ragione dell'art. 7 secondo comma del DI n. 150 del 2011, spetti al GdP, ha chiesto d'ufficio regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero ha redatto requisitoria scritta, datata 26 ottobre 2017 con cui ha chiesto che venisse dichiarata la competenza del Tribunale di Palmi.

Secondo il PM, "(...) trova applicazione nella fattispecie il criterio composito previsto dall'art. 6 d.l.vo 151/11 sulla semplificazione dei riti, affiancandosi a quello della materia, in via ulteriore, il criterio del valore, che fa attribuire la

controversia ai Tribunale allorquando sia prevista una sanzione superiore nel massimo a 15.000 euro, (cfr. Cass. 3156/17, in motivazione, punto 6). Come posto in evidenza, infatti, dal giudice di pace, l'infrazione in contestazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 30.000

### **Ragioni della decisione**

Il ricorso va accolto

Va qui osservato che a seguito della riforma legislativa, le nuove disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 150/2011 costituiscono l'unico riferimento per la individuazione del riparto di competenze tra il Giudice di Pace ed il Tribunale Ordinario, atteso che le norme che ad esse rinviano (art. 22 legge n. 689/1981 ed art. 205 D.lgs. n. 285/1992, da un lato; art. 204 bis D.lgs. n. 285/1992, dall'altro) si limitano a prevedere soltanto che le opposizioni si propongono dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria", dovendo distinguersi al riguardo tra giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione" emessa ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 ed ai sensi dell'art. 204 Codice della strada, regolato dall'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011, e giudizio concernente il ricorso proposto ai sensi dell'art. 204 bis D.lgs. n. 285/1992 - in via alternativa al ricorso al Prefetto - avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada consegnato o notificato al trasgressore, regolato dall'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011. editale, ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria Superiore all'importo indicato, mentre avuto riguardo alle "opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada" di cui agli artt. 204 bis D.lgs. n. 285/1992 e 7 D.lgs. n. 150/2011, esse rimangono attribuite alla competenza esclusiva per materia - senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione - del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 7, comma 2, D.lgs. n. 150/2011).( 3( 41e. i97/1 4)

1.2. Sicché applicando la normativa qui appena richiamata, posto che l'opposizione oggetto del presente giudizio è stata rivolta al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, competente per materia a

conoscere la vicenda giudiziale è il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l'inflazione accertata.

In definitiva, va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Sinopoli assegnando termine di legge per la riassunzione. Non sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

#### **PQM**

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Sinopoli e assegna il termine di legge per la riassunzione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della sottosezione Seconda della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 15 dicembre 2017